Pedagogia, diritto e radicalizzazione. Cosa si dovrebbe evitare volendo fare prevenzione

di Roberto Mazzola°

Riassunto

L'autore intende riflettere, dal punto di vista normativo, sulle policy poste in essere in materia di deradicalizzazione e di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione. Lo scopo è quello di individuarne i punti di debolezza e le contraddizioni.

Parole chiave: Radicalismo; stato di diritto; misure di prevenzione; Islam; nuove generazioni.

Pedagogy, Law, and Radicalization. What should be avoided if you want to do prevention

Abstract

The author intends to reflect, from a normative point of view, on the policies implemented in the field of deradicalization and prevention of radicalization phenomena. The aim is to identify the weaknesses and contradictions. **Keywords**: Radicalism; rule of law; preventive measures; Islam; new generations.

First submission: 07/07/2021, accepted: 31/08/2021

Available online: 30/09/2021

Principio di tassatività. L'uso impreciso del termine 'radicalizzazione'

Certezza, tassatività e determinatezza sono corollari necessari in uno *Stato di diritto* per assicurare la sicurezza dei traffici giuridici e la regolare

Educational Reflective Practices (ISSNe 2279-9605), 1/2021 Special Issue Doi: 10.3280/erp1-special-2021oa12469

[°] Università del Piemonte Orientale. Corresponding author: rmazzola961@gmail.com.

dinamica dei rapporti intersoggettivi (Bin, 2004, p. 20). La prevedibilità della regola implica tuttavia la certezza 'semantica' perché, a fronte della necessità di conoscere il contenuto della norma, ancor prima v'è l'esigenza di capire quale significato abbiano le parole che la definiscono. La tassatività implica la necessità di conoscere il *significante* delle disposizioni normative.

La prevedibilità e la certezza del diritto abbisognano dunque di un apparto semantico-concettuale condiviso. Eco evidenziava come «ogni processo di comunicazione tra esseri umani (...) presuppone un sistema di significazione come propria condizione necessaria» (Eco, 1975, p. 20). Se dunque le parole si fanno opache, la certezza e la prevedibilità delle regole si attenuano e la babele delle interpretazioni finisce per erodere la certezza stessa delle regole (Spinelli, 2011). Così è accaduto per il termine 'radicalizzazione'. Esso ha finito per assumere una molteplicità di significati divenendo sinonimo di: "integralismo", "fondamentalismo", "jihadismo", "estremismo". Lemmi differenti accomunati da una generale accezione negativa, poiché chi si 'radicalizza', sia esso un individuo o una comunità, è percepito come attore sociale sospetto, non gradito, minaccioso, in quanto il suo pensare ed agire sono immediatamente ricondotti alle categorie dell'intransigenza, dell'assenza di dialogo, del rifiuto di ogni forma di compromesso e, ovviamente, della violenza.

La verità è che la 'radicalizzazione' religiosa è un termine polisemantico all'interno della quale si ritrovano, tanto l'idealizzazione di un ordine alternativo al sistema politico-giuridico esistente, quanto la rivendicazione, sul piano morale, del ritorno alla Scrittura quale unico fondamento di ogni critica e rinnovamento. Vi si annida il rifiuto del materialismo, così come del modernismo e della laicità occidentale.

Il fatto che il concetto di 'radicalismo' sia proteiforme rappresenta un problema. Non per nulla l'uso di questo termine suscita da tempo non poche perplessità, poiché per molti si tratta di un concetto intrinsecamente arbitrario, spesso usato solo per dare una connotazione negativa a idee non gradite. In particolare, il suo utilizzo diviene particolarmente problematico quando è assunto ad oggetto di specifiche fattispecie criminali. Il rischio, in questo caso, è che l'intero ventaglio di comportamenti ascrivibili al fenomeno di radicalizzazione venga ricondotto alla categoria della illeceità cosicché alcune azioni, senza dubbio discutibili sotto il profilo sociale, ma del tutto conformi all'ordine pubblico costituzionale, finiscano ugualmente per essere ricondotte, anche solo indirettamente, alla sfera della violenza e quindi alla dimensione dell'illecito.

Ora, la verità è un'altra. Candiard (2021) affrontando il tema del fanatismo religioso parte dall'assunto che la fede non è mai moderata, in quanto per la sua forza profetica contiene elementi di radicalità e di antagonismo, senza i quali non vi sarebbe fede e non si avrebbe autentica esperienza spirituale. Solo una lettura superficiale assocerebbe la dimensione religiosa ad una visione esclusivamente irenica della fede (Naso, 2019, p. 132; Stern, 2005, p. 259). Questo significa che, così come bisogna non essere ingenui nell'associare sempre e comunque la religione alla pace, analogamente è necessaria cautela nel ricondurre la radicalizzazione religiosa alla sola sfera della violenza. Insomma, bisogna distinguere fra forme di radicalizzazione lecite e manifestazioni di radicalizzazione illecite, ricordando quanto indicato alle lettere g) e h) dei considerando della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015, ovvero che: «è l'uso perverso della religione, e non la religione in quanto tale, una delle cause della radicalizzazione»¹. Anche le Linee guida dettate nel 2019 dall'OSCE su «Libertà di religione o convinzione e sicurezza», insistono su questo distinguo. Lo fanno dove, parlando di 'estremismo', evidenziano come esso sia spesso confuso con la violenza, «sebbene non esistano prove empiriche che confermino l'esistenza di un nesso causale o un'evoluzione dal pensiero 'estremista' in atti violenti, o che il pensiero 'estremista' implichi l'intenzione di impegnarsi in un comportamento violento tale da giustificare l'intervento dello Stato» (Fattori, 2021, p. 237). Ne consegue che il fenomeno dell'estremismo/radicalizzazione violenta va nettamente distinto dalla nozione più generale di 'estremismo'. «Sostenere idee 'estremiste' non costituisce di per sé una minaccia alla sicurezza»².

Quella indicata dal Parlamento europeo e dall'OSCE è una interpretazione condivisa anche da una parte della dottrina. Khosrokhavar nel 2014 propose una definizione di radicalismo che anticipava nel suo impianto la definizione dell'OSCE. Egli, infatti, riconduceva tale fenomeno ad un vero e proprio processo dove l'individuo o il gruppo adottano *forme violente di azione*, direttamente collegandole a una ideologia estremista a contenuto politico, sociale o religioso, comunque funzionali alla contestazione dell'ordine costituito sul piano politico, sociale o culturale (Khosrokhavar, 2014, p.8). In verità già il ddl n. 2883 approvato alla Camera il 18 luglio 2017 contenente le «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», nell'art. 1 comma 2 introduceva una definizione di radicalizzazione che richiamava la 'violenza' come fattore costitutivo, qualificandola come fenomeno relativo a persone che: «(...) abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo,

1

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla *Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche* (2015/2063 INI), in https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c8f99ff8-bae1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1 (visitato il 4 giugno 2021).

 $^{^2}$ Ibidem.

anche tramite l'uso del web e dei social network»³. Sulla stessa linea definitoria si colloca anche il recentissimo ddl s. 258 del 18 aprile 2021 in materia di «Misure per la prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista». Esso, nell'art. 1, parla espressamente di gruppi terroristici che abbracciano ideologie jihadiste «ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social networks» (OCSE, 2021, p. 237).

Tuttavia anche l'uso delle espressioni: 'jihadismo', 'salafismo' o 'islamismo' quali sinonimi di 'radicalizzazione' generano ambiguità e aprono un orizzonte esegetico molto complesso che implica la conoscenza, da parte degli operatori del diritto, i giudici in particolare, di profili non solo giuridici, ma storici, oltreché teologici, rispetto ai quali tanto i magistrati, quanto la pubblica amministrazione risultano spesso non sufficientemente preparati.

Per capire se sia in atto un processo di radicalizzazione potenzialmente violento, tale da giustificare il ricorso alle norme penali, bisognerà dunque conoscere, innanzitutto, la differenza fra 'musulmano' e 'islamico' e, nell'ambito di quest'ultima categoria, distinguere gli islamisti a seconda del loro *modus operandi* e del loro rapporto verso le istituzioni democratiche, distinguendo fra 'jihadisti', 'rigettanti non violenti' e 'partecipazionisti'. Se i primi rifiutano la partecipazione democratica ricorrendo alla violenza, i secondi, pur contrapponendosi ad ogni sistema di governo non basato sulla legge islamica, escludono l'uso della violenza cosicché non dovrebbe essere applicata loro la normativa antiterrorismo prevista dal nostro legislatore. Stessa cosa vale per i c.d 'islamisti partecipazionisti', i quali, pur aderendo ad una ideologia islamista, non rifiutano l'interazione con la società, attraverso la partecipazione alla vita pubblica e al processo democratico.

Il problema è che la linea di confine tra tutte queste categorie è labile, anche se, in generale, si può dire che fare coincidere i salafiti con gli jihadisti legati a *Al-Qaeda* o all'*Islamic State* è sbagliato. È vero che il salafismo condivide con gli *jihadisti* una certa prossimità di valori e di principi, tuttavia le differenze prevalgono sulle convergenze: se per i salafiti l'ortoprassi religiosa è importante, ciò non lo è per i radicalizzati; i salafiti non conoscono scorciatoie per la salvezza, al contrario i radicalizzati le praticano, dispensandosi dalle pratiche regolari; per un salafita la vita è comunque un dono di Dio funzionale alla costruzione di un percorso di salvezza, dunque non la si può disprezzare preferendole la morte. Sotto il profilo sociologico, poi, il *jihadista* segue regole molto meno rigorose di quelle praticate dai salafiti: nell'Is, ad esempio, veniva riconosciuta una certa libertà e autonomia alle

86

³ Senato della Repubblica, XVIII Leg., ddl del 18/04/2021, n. 228 Fasc. Iter., «Misure per la prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista».

donne e non venivano in generale rispettate, a differenze delle comunità salafite, le norme relative al pudore sessuale; per gli *jihadisti* dell'IS, non per i salafiti, valeva poi la cultura del rispetto dei genitori; per i jihadisti dell'IS, inoltre, gli infedeli erano passibili di morte, mentre per i salafiti un individuo non può mai essere obbligato a convertirsi. È evidente che tali differenze, se non debitamente tenute in conto, possono portare a limitare ingiustamente il diritto di libertà religiosa di tutti quei musulmani che, per la sola ragione di sposare un islam tradizionalista e conservatore, vengono qualificati come radicali.

Repressione o prevenzione della radicalizzazione?

Il modello repressivo e quello preventivo da sempre convivono all'interno dei sistemi normativi. Negli ultimi decenni il legislatore italiano ha predisposto un apparto normativo penale specificamente funzionale al problema delle derive derivanti dalle forme violente di radicalizzazione. Nel sistema giuridico italiano a monte dell'interna catena normativa v'è infatti l'art. 270 bis c.p. che ha introdotto la fattispecie criminosa di «Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico». Da lì è partita una sequenza di norme sfociate, grazie all'art. 15, comma 1 del ddl. 27 luglio 2005, n. 144, poi convertito con modificazioni nella 1. 31 luglio 2005, n. 155, nell'art. 207 sexies c.p. che in qualche misura sintetizza lo spirito «di tutte le fattispecie penali di contrasto al terrorismo» (Salcuni, 2021, p. 115), mi riferisco all'art. 270 ter c.p. in materia di concorso nel reato di favoreggiamento a persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis; il 270 quater c.p. che punisce chi arruola persone per la realizzazione di atti con finalità di terrorismo predisponendo una tutela più avanzata di quella prevista dall'art. 270 bis; il 270 quinquies c.p. in materia di addestramento a scopo di terrorismo. A queste si aggiungono le norme finalizzate a prevenire il fenomeno terroristico, come l'art 414 c.p. in materia di 'istigazione a delinquere' o il 497 bis c.p. in materia di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (Colaianni, 2019, p. 13).

A fronte dell'emergenza dettata dai fenomeni di radicalizzazione potenzialmente violenta la risposta istituzionale può essere, tuttavia, anche di altra natura. Pur rimanendo nell'ambito penale, spesso si è ricorso all'istituto delle misure di prevenzione⁴. Tale istituto, nato per combattere le varie forme di

⁴ La fattispecie di pericolosità prevista dall'art. 4, primo comma, lett. d) del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a seguito della novella, è ora applicabile anche a «coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,

criminalità organizzata e eversione politica degli anni Sessanta e Settanta (Alicino, 2021, p. 185), è stato generalmente interpretato e applicato in chiave 'punitiva', con conseguente limitazione dell'esercizio dei diritti e delle libertà della persona ritenuta pericolosa, anche se tale istituto ha una funzione ed una natura distinta rispetto alla sanzione penale: mentre quest'ultima è subordinata all'accertamento del reato e della colpevolezza dell'imputato, la misura di prevenzione non presuppone la consumazione di esso, ma tende soltanto a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi. In verità nel 2017 l'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Bari si è discostato da tale schema, applicando con spirito diverso la misura di prevenzione. Il giudice pugliese, infatti, ha utilizzato tale istitituto in chiave prevalentemente risocializzante (Alicino, 2021, p. 185) ricorrendo alla figura del mediatore interculturale e adeguando l'applicazione della misura di prevenzione alle linee guida indicate ed elaborate dall'Università degli Studi di Bari. L'istituzione universitaria è stata dunque assunta come una sorta di «intellettuale collettivo invocato al fine di approntare strumenti e tecniche efficaci al contrasto del terrorismo» (Valente, 2017, p.21), una ratio, quest'ultima, riscontrabile anche in altre esperienze informate alla logica della prevenzione da realizzarsi attraverso strategie di dialogo e d'interazione fra differenti attori sociali, come dimostrano il progetto PriMED finanziato dal MUR; il progetto Simurgh e il Modulo Jean Monnet Future realizzati presso l'Università Statale di Milano (Milani, 2021, p. 189).

Il problema, dunque, non è la compresenza all'interno di un medesimo sistema di istituti di natura repressiva e preventiva, quanto evitare che se ne mischi l'utilizzo. L'esperienza francese del Centre de prévention, insertion et citoyenneté di Beaumont- en -Veron creato nel 2016 dall'allora Primo Ministro Manuel Valls ne è una testimonianza significativa. Al n. 52 del piano d'azione contro la radicalizzazione e il terrorismo, il c.d. (PART), il governo francese prevedeva che tali centri avrebbero avuto il compito di prendersi carico delle persone radicalizzate con seri problemi personali di natura identitaria o in via di radicalizzazione e, soprattutto, in conflitto con il proprio milieu familiare e con la società. Dunque un programma pedago-

del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale». Per una lettura generale sulle misure di prevenzione si veda: E. Gallo, v. Misure di prevenzione (profili sostanziali), in, Enc. giur., vol. XX, Treccani, Roma, 1990, p. 1 ss.; Balsamo, A. (2006). La prevenzione ante delictum, in R. E. Kostoris, R. Orlandi (a cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino: Giappichelli.

gico concepito «pour rendre à l'individu son libre arbitre et favoriser sa réinsertion familiale, sociale et professionnelle(...)» (Alber, Cabalion, & Cohen, 2020, p. 43). Il progetto, subito incagliatosi, è fallito dopo poco tempo: perché? Le ragioni sono molteplici, tuttavia tra esse assume particolare importanza la scelta di avere voluto far coesistere lo spirito dialogico ed ecumenico degli operatori provenienti dal mondo dell'assistenza sociale (logica preventiva), con quello militare basato sulla disciplina e l'ordine (logica repressiva). Se la logica del dialogo si fondava sulla capacità empatica di «créer un lien de confiance et d'estime» (p. 75), l'approccio di natura marziale era fondato sulla pedagogia dell'obbedienza e dell'ordine. Mentre coloro che provenivano dal mondo dell'assistenza sociale privilegiavano un approccio 'politico', i secondi facevano prevalere un impegno informato alla logica militare del sacrificio e dell'onore giocando sulla retorica dei valori e dei simboli repubblicani: la divisa; la bandiera, l'inno nazionale. Tutto ciò faceva parte di una messa in scena funzionale a veicolare all'opinione pubblica francese un messaggio rassicurante: «les jeunes étaient présentés comme étant entre de bonnes mains et, en entrant dans le centre, comme ayant nécessairement 'choisi la France'» (p. 140). La verità è che tale sincretismo metodologico non ha funzionato. Per gli 'educatori' di professione il lavoro pedagogico avrebbe dovuto essere informato innanzitutto all'empatia e all'ascolto, per la direzione del Centro, al contrario, avrebbero dovuto prevalere la forza socializzante militare, i valori dell'obbedienza e del rigore, i soli principi capaci di fondare una strategia educativa efficace, una politica preventiva credibile. Due mentalità e visioni strategiche tra loro incompatibili se sperimentate all'interno della medesima azione preventiva, in quanto una è destinata ad annullare gli effetti dell'altra. Bisogna dunque scegliere: carota o bastone, se non si vuole indebolire l'efficacia educativo-preventiva dell'azione posta in essere.

Giovani pericolosi o giovani in pericolo? Difficoltà nel prevedere i tempi di intervento e la tipologia di soggetti su cui intervenire

Nel già citato caso del provvedimento del Tribunale di Bari il comportamento della persona destinataria della misura di prevenzione presentava alcune caratteristiche: ampio uso del web con ripetuti post relativi al tema della miscredenza dei non musulmani; esaltazione della *sharia*; contrapposizione fra Islam e cultura occidentale; condivisione dell'estremismo islamico in chiave antioccidentale. L'indagato manifestava inoltre una netta cesura con il proprio passato, testimoniata dal cambiamento del nome e «dalla simulazione di dialoghi fra le proprie due identità virtuali, l'una precedente e l'altra successiva alla conversione» (Valente, 2017, p.18).

Sorge allora spontaneo domandarsi: verso persone con tali caratteristiche è giustificabile o non applicare provvedimenti limitativi delle libertà? Aderire ad una lettura estremista del messaggio religioso, che tuttavia non si traduce in violenza, giustifica l'applicazione di misure di prevenzione e percorsi di risocializzazione? Si tratta di persone pericolose o di persone in pericolo?

Gli interrogativi non sono retorici perché comportano, a seconda della risposta, strategie e politiche di prevenzione diverse e implicano competenze professionali e strutture d'intervento differenti.

Non è certamente mia intenzione sciogliere ciascuno di questi nodi problematici, quanto più semplicemente provare a fare chiarezza su alcuni aspetti preliminari.

Intanto è doveroso precisare che quando si parla di persone 'radicalizzate' prevalentemente si fa riferimento all'universo giovanile. Il problema della radicalizzazione ha una sua connotazione anagrafica precisa: coinvolge prevalentemente i giovani, sia uomini sia donne (Roy, 2016). In Europa il jihadismo è un movimento di giovani che, non solo si costituisce al di fuori dei punti di riferimento religiosi e culturali dei genitori, ma risulta inscindibile dalla 'cultura giovanile' e di quest'ultima eredita l'afflato utopico-rivoluzionario, anche attraverso il ricorso alla violenza. I giovani che hanno aderito all'IS sono stati attratti, non tanto dalla promessa di costruire una società nuova antioccidentale (Vidino, Marone, & Entenmann, 2017), quanto dalla rivolta pura, dalla «violenza no future» (Roy, 2016, p. 13). V'è a questo proposito una continuità con il radicalismo rivoluzionario degli anni Sessanta: dalla Rivoluzione culturale all'IS passando dalla Banda Baader-Meinhof si rimprovera ai genitori di avere 'tradito' la rivoluzione, la democrazia, l'Islam, «e di non avere trasmesso la verità (...)» (p. 82). V'è alla base di tutto ciò il rifiuto totale⁶ dell'ordine esistente: non si accettano accordi e non si cercano alleanze perché «(...) ci si mobilita nella cornice di un immaginario tendenzialmente romantico, incentrato sull'eroismo, il sacrificio e l'autorealizzazione, oscillando fra il puritanesimo salafita o maoista e la sessualità aperta dei guerriglieri latinoamericani» (p. 82).

Un altro dato che ricorre costante fra i giovani radicalizzati è l'ignoranza religiosa. Sembra paradossale, ma l'estremismo religioso, quello islamista in particolare, è espressione, per un verso, della secolarizzazione occidentale, e

⁵ Cfr. O. Roy, *Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste* - «Le Monde», 24/11/2015, in http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/11/24/le-djihadisme-une-revolte-generationnelle-et nihiliste_4815992_3232.html (visitato il 28 maggio 2021) (visitato il 25 giugno 2021).

⁶ Si legga G. Caldiron, *Il sociologo Khosrokhavar: giovani tra banlieue e radicalismo*, «Il Manifesto», 22/11/2015, in http://ilmanifesto.info/giovani-tra-banlieue-e-radicalismo/ (visitato il 18 maggio 2021).

per un altro di una riscoperta tardiva e approssimata del linguaggio religioso. I giovani radicalizzati⁷ fluttuano all'interno di una religione priva di ancoraggio sociale e culturale vantandosi della loro deculturazione. Tuttavia, proprio questa loro sostanziale estraneità all'universo religioso rende ai loro occhi quest'ultimo attraente, perché vissuto come «un percorso di rottura» (Roy, 2016, p. 75). Ciò che attrae del radicalismo, soprattutto quello islamico, è la capacità di generare paura e di alimentare allarme sociale. «Di conseguenza appare assurda l'idea di guarirli attraverso la pratica di un Islam buono e moderato dispensato da imam buoni e moderati, dal momento quello che cercano è proprio la radicalità in quanto tale» (p.80). Si tratta di una generazione che è ancora più radicale dei radicali del passato, nella misura in cui ricerca la morte e la distruzione di una società uccidendosi con il mondo che si rifiuta.

Ritornando agli interrogativi iniziali, v'è allora da capire se si tratta di giovani effettivamente pericolosi o soltanto di giovani in pericolo. In realtà sono vere entrambe le cose, proprio perché chi è in pericolo spesso diviene pericoloso. È però del tutto evidente che tutto ciò non aiuta a comprendere quali strategie di prevenzione adottare. Come suggerisce l'esperienza francese: «cette incertitude a généré un flottement dans l'accompagnement des jeunes. Les déseccarods sur la nature même de leur problème, et conséquentemment sur ce qu'il convenait de faire avec eux, sont devenus de plus en plus concrets au quotidien» (Roy, 2016, p. 106). Ritenere che siano solo 'pericolosi' significherebbe privilegiare un approccio esclusivamente securitario secondo lo schema binario: offesa-difesa. Sotto il profilo preventivo implicherebbe protocolli di ingaggio e strategie educative di natura costrittiva, a tutto vantaggio della logica della sorveglianza. Si tratterebbe, in altri termini, di sorvegliarli «avec la même logique que les services de sécurité lorsque'ils suivent un groupe suspecté de vouloir commetre un attentat (...)» (p. 107). Quando si verifica ciò non si è più nel sociale puro e ciò cambia le modalità di approccio ai giovani e la tipologia di lavoro da fare. I profili pedagogicoeducativi vengono marginalizzati. Un approccio securitario implica infatti un rapporto più formale e meno spontaneo, anche in ragione di una conoscenza più limitata dei dati relativi ai giovani radicalizzati. Tutto ciò indebolisce il momento dell'incontro dove educatore e educando si conoscono instaurando una dinamica di reciproca apertura e confidenza che sta alla base del lavoro socio-educativo il quale, si sa, «suppose une forme de don de soi de la part de l'accompagnant (...)» (p. 110).

⁷ Si legga anche: Rapporto ISPI, La minaccia terroristica, in http://www.ispionline.it (visitato il 10 giugno 2021).

Diverso se si pensasse che i giovani radicalizzati siano *in pericolo*. In questo caso la paura, la segretezza, l'assenza di confidenza, lascerebbero il passo alla logica del dialogo, dello scambio e della confidenza. Tornerebbe a prevalere il profilo socio-educativo, a sfavore di quello più muscoloso ispirato ad una logica marziale. Non so se uno sia meglio dell'altro, dico soltanto che sono due approcci differenti, tra loro incompatibili, se non altro per le professionalità che richiedono, e pertanto qualunque soluzione di compromesso andrebbe, se possibile, evitata.

Principio di competenza. Il problema pedagogico-amministrativo nell'individuare le *hard* e *soft skills* del personale destinato ai programmi di deradicalizzazione o prevenzione alla radicalizzazione

Per attivare efficaci politiche di deradicalizzazione o di prevenzione alla radicalizzazione si devono avere persone competenti e preparate. È doveroso, oltre che indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi previsti, evitare l'improvvisazione o il ricorso a profili professionali generici. Tuttavia questo assioma, che sembrerebbe a prima vista scontato, spesso non trova conferma nella realtà. Lo testimonia ancora una volta quanto accaduto in Francia. Bisogna dunque chiedersi se vi sia o non la necessità di professionalità certificate per affrontare le problematiche della radicalizzazione.

La dirigenza del Centre de prévention, insertion et citoyenneté ha sempre ritenuto necessario avvalersi innanzitutto di persone che non avessero che la 'vita' come percorso formativo. Ha sempre difeso l'idea che la selezione dovesse avvenire non utilizzando i CV, ma basandosi sulle «histoires personnelles» facendosi condizionare il meno possibile dalle qualificazioni professionali e dalle corrispondenti certificazioni. Insomma, tutti possono essere potenzialmente educatori e nessuno lo è di diritto. Ora, il solo 'vissuto personale', la sola esperienza empirica può sostituirsi alle qualificazioni professionali certificate? Chiaramente dietro la scelta dei criteri selettivi si cela sempre un obiettivo politico. Nel caso francese il governo aveva bisogno di quadri che condividessero senza riserve il mito dell'unità dei valori repubblicani e una metodologia sostanzialmente militare basta sull'accettazione acritica delle scelte del governo: quindi obbedienza alla retorica patriottica e all'autorità gerarchica. Un approccio di questo tipo richiedeva un educatore molto particolare, dai tratti squisitamente militari, capace soprattutto di eseguire il proprio mandato senza approccio critico e senza porsi tante domande. Il personale incapace di soddisfare tali requisiti sarebbe stato progressivamente marginalizzato e sostituito con personale, forse meno qualificato, ma

sicuramente più ubbidiente e meno incline alla riflessione problematica (Puaud & Gonçalves, 2004; Chantarine & Sallée, 2013, p. 449).

L'esperienza francese solleva dunque più di un interrogativo. Intanto mette in luce il problema di chi debba occuparsi dei percorsi di deradicalizzazione: addetti ai lavori o persone scelte a prescindere dalle proprie *hard skills*? V'è poi un problema di genere. L'esperienza francese insegna che il percorso di deradicalizzazione è strettamente legato ad una idea di forza, di durezza e di competizione che richiama negli stereotipi comuni la dimensione di 'virilità'. Là dove s'indebolisce il peso del profilo culturale e della competenza professionale certificata, inevitabilmente si finisce per marginalizzare la posizione della donna. L'esaltazione di qualità pensate come maschili quali: la forza fisica, il coraggio, il sangue-freddo per giustificare il reclutamento e la selezione, ne sono la prova.

Che fare dunque? Data l'esperienza fallimentare sperimentata dalla Francia, ritengo che selezionare il personale non basandosi sulla qualificazione professionale, o scegliendo professionalità fondate esclusivamente su una idea antagonista del processo di prevenzione o deradicalizzazione, non può che portare a una dequalificazione e impoverimento delle azioni poste in essere e dei risultati attesi. Formazione continua, coinvolgimento di competenze e professionalità specifiche sono, al contrario, la migliore strategia da seguire.

Dove agire? Modello inclusivo vs. modello esclusivo

Centri speciali in grado di isolare il fattore patogeno dal resto della società per poi tentarne il reinserimento rendendolo compatibile al sistema, oppure agire in via inclusiva attraverso strategie d'interazione con i molteplici attori sociali impegnati nei processi d'integrazione?

Nel 2016 in attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, la Commissione europea presentò una comunicazione dal titolo: «Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento (COM (2016) 379)». In questo documento venivano definite una serie di iniziative per supportare gli sforzi compiuti dagli Stati europei nel settore della promozione dell'istruzione inclusiva e dei valori comuni, al fine di contrastare la propaganda estremista su internet e all'interno delle carceri. È evidente che l'agenda predisposta dalla Commissione europea propende per una strategia di natura inclusiva, ben lontana dal modello concentrazionario francese, a metà strada fra un ordine monastico e una caserma e funzionale ad un messaggio politico che fa dell'incompatibilità fra le pratiche e il substrato cultu-

rale di alcune convinzioni religiose, l'islam in particolare, il perno della propria campagna anti-separatista in nome della difesa dei valori repubblicani e della necessità di «faire corps contre un ennemi intérieur menaçant l'unité nationale» (Alber, Cabalion & Cohen, 2020, p. 230).

Al contrario la normativa del ddl S. 258 del 2021 sembra andare nella direzione giusta manifestando piena conformità all'Agenda europea della sicurezza e alle linee guida su libertà religiosa e sicurezza elaborate dall'OSCE nel 2019. Nell' art. 7, infatti, la norma insiste sulla formazione specialistica rivolta a uno svariato numero di persone operanti all'interno della pubblica amministrazione. Formazione che sotto il profilo dei contenuti dovrebbe riguardare la conoscenza delle lingue straniere e l'acquisizione di specifiche competenze in materia di dialogo interculturale e interreligioso⁸. Una formazione, in particolare, rivolta al personale delle Forze di polizia e delle polizie municipali; delle Forze armate; dell'amministrazione penitenziaria; del Garante nazionale e dei garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università; degli operatori dei servizi sociali e sociosanitari, insomma di tutte quelle categorie professionali alle quali dal 2019 si rivolge il progetto PriMED⁹, in piena conformità e coerenza, tra l'altro, con le linee guida che il Parlamento europeo ha suggerito alla Commissione per assicurare un migliore dialogo fra le culture. Tra queste: l'attuazione di programmi di scambio di studenti e docenti nel quadro di una cooperazione universitaria fra Europa e Mediterraneo; l'istituzione di un'università euroislamica in un luogo adeguato sul territorio dell'Unione europea, che contribuisca a configurare e strutturare in primo luogo un Islam europeo moderno.

È del tutto evidente che sul piano preventivo anche la scuola rappresenta una pedina strategica, soprattutto in una società nella quale «il più lontano e il più diverso diventano (fisicamente o virtualmente) vicini» (Touraine, 2002, p. 288). In questo senso l'art. 8 dello stesso ddl richiama la necessità di interventi preventivi in ambito scolastico. In particolare i primi tre commi prevedono, attraverso l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura, l'attivazione di una serie di azioni finalizzate, si legge, «a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico». Questa rimane la via maestra da seguire. Ogni altra soluzione fondata sull'irreggimentazione andrebbe evitata.

⁸ Senato della Repubblica, XVIII Leg., ddl del 18/04/2021, n. 228 Fasc. Iter, cit.

⁹ Cfr. https://primed-miur.it/.

Laicità e strategie di prevenzione alla radicalizzazione. Ignorare o non il fattore religioso?

«Ignorer, invisibiliser ou accompagner la pratique religieuse?» (Alber, Cabalion, & Cohen, 2020, p. 123). La questione è delicata in quanto si tratta di capire quale spazio debba avere la dimensione religiosa nei programmi di deradicalizzazione. In particolare, si tratta di comprendere se vi sia o non spazio per la figura del ministro di culto o della guida spirituale e se l'eventuale presenza di questi ultimi sia o non coerente al principio di laicità. Non solo, bisognerà anche domandarsi se ai fini delle politiche di prevenzione l'applicazione rigorosa ad ogni costo del principio di laicità sia o meno utile e opportuna.

Il caso francese del Centre de prévention, insertion et citoyennetén è, da questo punto di vista, ancora una volta un caso paradigmatico. L'approccio iniziale fu ispirato alla più assoluta non identificazione con alcun messaggio religioso (Alber, Cabalion, & Cohen, 2020, p. 125). Questa scelta, dettata da una rigorosa interpretazione del principio di laicità, fu tuttavia ben presto oggetto di ripensamento. Il punto è interessante in quanto obbliga a riflettere sul fatto se sia o non utile escludere completamente ogni riferimento alla religione in un percorso di deradicalizzazione di natura religiosa, ovvero capire se interpretare quest'ultimo come una esperienza di disintossicazione da tutto ciò che riguarda la sfera religiosa, oppure, considerare le strategie di lotta alla radicalizzazione come una sorta di cura omeopatica consentendo l'uso di piccole dosi di religiosità al giorno. La scelta fatta di consentire la preghiera individuale nello spazio privato della propria stanza, a prima vista poteva sembrare una soluzione ragionevole, capace di coniugare le esigenze di prevenzione ispirate al principio di laicità con quelle religiose individuali dei singoli partecipanti. Forse ciò avrebbe anche favorito il cambiamento del paradigma religioso, passando da un linguaggio estremista ad uno più moderato. Di fatto tutto ciò è risultato impossibile in quanto la logica militare sottesa al regolamento del centro è prevalsa sulla istanza religiosa, essendo impossibile durante la giornata accedere alle camere per poter pregare, ma soprattutto mancava il tempo da dedicare alla preghiera e al raccoglimento a causa del fitto calendario di lavoro giornaliero previsto dalla Direzione. L'esclusione di qualsiasi forma di pratica religiosa dal protocollo di deradicalizzazione, produsse, come era prevedibile, l'effetto esattamente opposto: si cominciò a pregare in forma clandestina: «les pensionnaires les plus religieux ont par exemple trouvé un lieu à l'abri des regards (...) pour faire leurs prières pendant les pauses, un lieu que les formateurs ont nommé, par derision, la 'mosquée interdite' dont l'existence était manifestemet connue de tous et sur la quelle ils ont délibérément fermé les yeux» (Alber, Cabalion, & Cohen, 2020, p. 130).

Questa vicenda insegna due cose: l'applicazione rigorosa e rigida di taluni principi costituzionali, come quello di laicità, spesso può essere inopportuna perché rende meno efficace e incisiva l'azione di deradicalizzazione. Pensare di creare spazi neutrali del tutto incontaminati dalla dimensione religiosa in alcuni casi può risultare dannoso, o quanto meno poco efficace. Un approccio pragmatico in questi casi risulterebbe più utile. Non a caso gli educatori del Centro consentirono, facendo finta di niente, ai destinatari del programma di deradicalizzazione di pregare, e così facendo loro stessi maturarono un'idea meno rigida e preconcetta del rapporto fra radicalizzazione e preghiera.

La questione del rapporto deradicalizzazione/laicità presenta poi un secondo profilo problematico (Martucci, 2019). Osserva al riguardo la migliore dottrina: «l'indottrinamento integralistico, foriero di adesione a qualsiasi forma di terrorismo *jihadista*, può essere contrastato attraverso la religione o attraverso la Costituzione» (Colaianni, 2019, p. 46). Siamo proprio sicuri che una escluda l'altra? Non è forse ipotizzabile che le due possano concorrere al raggiungimento del medesimo risultato, pur muovendosi in distinti ordini? In fin dei conti l'art. 1 della 1. 121 del 1985 prevede la piena compatibilità fra la distinzione degli ordini e il principio di reciproca collaborazione, basta che sia finalizzata alla promozione dell'uomo e al bene del paese. Far argine al fenomeno di radicalizzazione sicuramente va nella direzione appena indicata essendo funzionale, tanto alla tutela dei diritti umani, quanto al bene della nazione. Così come è innegabile che sia un bene per la comunità politica il fatto che si creino le condizioni affinché i processi d'integrazione sociale e di pluralismo religioso si solidifichino, perché solo così si potrà avere una deradicalizzazione capace di agire quale fattore di risocializzazione alla laicità, alla valorizzazione delle differenze di natura religiosa e culturale.

Se dunque nell'economia delle politiche di deradicalizzazione dovesse manifestarsi una domanda dai contenuti religiosi rivolta a coloro che gestiscono tali processi costoro come dovrebbero comportarsi? Ignorare l'istanza dichiarando la propria incompetenza, oppure soddisfarle coinvolgendo gli attori religiosi?

In linea generale ritengo che il coinvolgimento di soggetti religiosi in percorsi di contrasto alla radicalizzazione possa considerarsi ammissibile, senza timore di vedere sacrificato lo spazio di laicità. Nella misura in cui ci si muove entro i rigorosi limiti del terreno religioso, il ministro di culto, piuttosto che il referente spirituale, può divenire una risorsa nel processo complesso e articolato di deradicalizzazione. L'esperienza in Francia ha infatti dimostrato che il «déni du religieux n'était apparemment plus tenable, et le

bagage professionnel des éducateurs et formateurs présents, se résumant aux formations de l'été 2016, ne suffisait manifestement pas à gérer cet aspect de la prise en charge» (Alber, Cabalion, & Cohen, 2020, p. 130).

Riferimenti bibliografici

- Alber, A., Cabalion, J., & Cohen, V. (2020). *Un impossible travail de déradicalisation*. Toulouse: Ed. Érès.
- Alicino, F. (2021). Il terrorismo di ispirazione religiosa. La prevenzione e la deradicalizzazione nelle esperienze del progetto PriMEd e del Tribunale di Bari. In G. Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pisa: Pacini Giuridica.
- Bin, R. (2004). Lo Stato di diritto. Come imporre regole al potere. Bologna: il Mulino
- Candiard, A. (2021). Fanatismo. Quando la religione è senza Dio. Roma: Emi.
- Chantarine, G., & Sallée, N. (2013). Éduquer et punir. *Rev. française de sociolgie*, 54, p. 449.
- Colaianni, N. (2019). Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà. In F., Alicino (a cura di), *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, Roma: Ed. Aspes.
- Eco, U. (1975). Trattato di semiotica generale, Milano: Bompiani.
- Fattori, G. (2021). Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), Libertà di religione o convivenza e sicurezza. Linee Guida. In G. Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*. Pisa: Pacini Giuridica.
- Khosrokhavar, F. (2014). *Radicalisation*. Paris: Ed. de la Maison des sciences de l'homme.
- Martucci, S. (2019). Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione Constitution-compliant. *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, (8), pp. 1-26.
- Milani, D. (2021). Il progetto Simurgh e il Modulo Jean Monnet Future dell'Università Statale di Milano. In G. Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pisa: Pacini Giuridica.
- Naso, P. (2019). «Le religioni sono vie di pace». (Falso!). Roma-Bari: Laterza.
- Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) (2021) Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), *Libertà di religione o convivenza e sicurezza. Linee Guida*.
- Puaud, D., & Gonçalves, S. (2004). *Jeunes en voie de radicalisation: mythe. Réalités et travail éducatif.* Paris: Édition Fabert.
- Roy, O. (2016). Generazione ISIS. Chi sono i giovani che scelgono il califfato e perché combattono l'occidente. Milano: Feltrinelli.
- Salcuni, G. (2021). Il diritto penale. In G. Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pisa: Pacini giuridica.
- Spinelli, B. (2011). «Una parola ha detto Dio, due parole ne ho udite». Lo splendore delle verità. Roma-Bari: Laterza.

- Stern, J. (2005). *Terrore nel nome di Dio. Perché i militanti religiosi uccidono*. (tr. it.) Roma: Luiss University Press.
- Touraine, A. (2002). *Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?*. Milano: Saggiatore.
- Valente. V. (2017). Misure di prevenzione e de-radicalizzazione religiosa alla prova della laicità (a margine di taluni provvedimenti del Tribunale di Bari). *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 37.
- Vidino, L., Marone, F., & Entenmann, E. (2017). *Jihadista della porta accanto. Radicalizzazione e attacchi jihadisti in Occidente*. Milano: Ledizioni-ISPI.